



Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.

.....

*IL PRESIDENTE*  
*F.TO Ennio Quatrana*

*IL SEGRETARIO COMUNALE*  
*F.TO Dr. Raffaele Allocca*

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

- che la presente deliberazione:
- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 27.04.2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267);

Dalla Residenza comunale, li

Timbro

*Il Responsabile del Servizio*  
*Dr. Raffaele Allocca*

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

- che la presente deliberazione:
- ( ) E' divenuta esecutiva il giorno .....decorsi 10 giorni dalla pubblicazione( art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000) ;
- (x) E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c 1, del T.U. 18.08.2000 n. 267, per quindici giorni consecutivi dal ..... al .....

Dalla Residenza comunale, li \_\_\_\_\_

*Il Responsabile del Servizio*  
*Dr. Raffaele Allocca*

---

E' copia conforme all'originale esistente agli atti

Lì \_\_\_\_\_

*Il Segretario Comunale*  
*Dr. Raffaele Allocca*

**COMUNE DI TRIVIGLIANO**  
**PROVINCIA DI FROSINONE**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA/CONSIGLIO COMUNALE**

n. 3 DEL 29.03.2017

**OGGETTO: TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) :**  
**Determinazione aliquote Anno 2017**

Parere espresso in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio, ex art. 49 T.U.E.L. D.Lgs 18.08.2000 n. 267, nei termini seguenti:

FAVOREVOLE

Trivigliano, lì 29.03.2017

*Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO*  
*F.TO Dott. Allocca Raffaele*

Parere espresso in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49 T.U.E.L. D.Lgs 18.08.2000 n. 267, in combinato disposto con l'art. 5 del Regolamento di Contabilità, nei termini seguenti:

FAVOREVOLE

Trivigliano, lì 29.03.2017

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO*  
*F.TO Dott. Raffaele Allocca*

## PREMESSO CHE

-il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), previsto dalla citata L. 147/2013, e successive modifiche introdotte con D.L. 06/03/2014 n. 16 conv. dalla L. 68/2014 e con D.L. 09/06/2014 n. 88:

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree fabbricabili, come definiti ai sensi della disciplina IMU, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli
- è dovuto da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

-Per le unità immobiliari occupate da un soggetto diverso dal possessore o titolare del diritto reale sull'immobile, la percentuale di tributo a carico dell'occupante può essere determinata tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. Possessore ed occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

- La base imponibile del tributo è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU.

- L'aliquota base; stabilita all'art. 1, comma 676 della L. 147/2013 in misura dell'1 per mille, può essere ridotta dal Comune sino all'azzeramento, oppure aumentata sino ad un massimo del 2,5 per mille, a condizione che la somma dell'aliquota e dell'aliquota IMU non superi l'aliquota massima prevista per le singole fattispecie della disciplina IMU, ovvero il 10,6 per mille.

- Per i fabbricati rurali strumentali, già esenti IMU, l'aliquota non può superare l'1 per mille.

- E' possibile differenziare le aliquote in ragione del settore di attività, nonché alla tipologia e destinazione degli immobili.

- Il versamento della TASI può essere effettuato unicamente mediante F24 e bollettino di CCP appositamente predisposto, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale.

**VISTE** le modifiche introdotte dall'art. 1 co. 14 della L. 208/2015 all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in particolare al comma 639, con il quale vengono esentate dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, con rimborso ai Comuni dell'introito relativo a tale tassazione;

**CONSIDERATO** che il MEF, con nota n. 2472 del 29.01.2016, è intervenuto a chiarire come l'applicazione di cui all'art. 1, comma 10 della Legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità 2016), che ha inserito, nel comma 3 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, la lett 0a) --in virtù della quale **la base imponibile dell'imposta municipale propria è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato**--- debba essere estesa

anche alla TASI, in quanto la base imponibile del tributo per i servizi indivisibili (TASI) è quella prevista per l'IMU;

**DATO ATTO** che la TASI è destinata alla copertura dei servizi indivisibili i cui costi ricadono sul bilancio Comunale;

**CONSIDERATO** che si rende pertanto necessario procedere sia all'individuazione dei servizi che si intende ricoprire, che alla determinazione della tariffa per l'anno 2017;

**TENUTO CONTO** che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività, per i quali non è attivo nessun tributo a tariffa;

**RICHIAMATO** il regolamento comunale della IUC (imposta unica comunale) che disciplina nella parte III la tassa sui servizi indivisibili, approvato con propria deliberazione numero C.C. n. 4 del 14.05.2014;

**RICHIAMATO** l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: *“ Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

**RICHIAMATO** l'art. 5, 11° c., del D.L. 30/12/2016, n° 244 2015 (Decreto Milleproroghe), pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30/12/2016, con il quale è stato prorogato al **31 marzo 2017** il termine per l'approvazione del bilancio 2017;

**VISTA** la legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, lo Statuto Comunale ed il D. Lgs. 267/2000;

**ACQUISITO** il parere favorevole del Revisore dei Conti;

**ACQUISITO** il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m. e i.;

**CON VOTI** favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti 0

espressi per alzata di mano,

## DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di individuare, come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante l'introito della Tasi, quelli indicati nella seguente tabella con indicazione dei costi indicati nel bilancio di previsione anno 2017;

I costi indicati troveranno copertura anche con la quota rimborsabile dallo Stato, a titolo di "Ristoro Abolizione T.A.S.I. abitazione principale":

SERVIZIO	COD. BILANCIO	SPESE 2016	spese da coprire
<b>POLIZIA MUNICIPALE</b>	<b>1 031</b>		<b>tasi</b>
personale	10310101	50.600,00	38.032,00
acquisti	10310202	1.990,00	1.227,00
servizi	10310303	2.000,00	1.732,00
imposte e tasse	10310701	3.700,00	2.082,00
<b>TOTALE</b>		<b>58.290,00</b>	<b>43.073,00</b>
<b>MANUTENZIONE STRADE</b>	<b>1 081</b>		
acquisti	10810201	2.000,00	1.732,00
servizi	10810301	8.000,00	5.030,85
interessi mutui	10810601	10.465,00	1.464,45
<b>TOTALE</b>		<b>20.465,00</b>	<b>8.227,30</b>
<b>PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b>	<b>1 082</b>		
acquisti	10820201	2.000,00	1.924,79
servizi	10820301	54.100,00	44.782,00
interessi mutui	10820601	6.121,61	2.292,91
<b>TOTALE</b>		<b>62.221,61</b>	<b>48.999,70</b>
<b>AMBIENTE E VERDE PUBBLICO</b>	<b>1 096</b>		
acquisti	10960202		
servizi	10960303		-
interessi mutui	10960606		
<b>TOTALE</b>		<b>140.976,61</b>	
<b>PARTE DELLE SPESE SERVIZI INDIVISIBILI DA COPRIRE CON GETTITO T A S I</b>			<b>100.300,00</b>

Di CONFERMARE, fatti salvi ulteriori provvedimenti derivanti da successive norme di legge, per l'anno 2017 le tariffe relative al tributo per i servizi indivisibili (Tasi) dell'anno d'imposta 2016, nelle seguenti misure:

<b>Abitazione principale e relative pertinenze, escluse le cat. A/1 – A/8 – A/9</b>	<b>ESENTATA PER LEGGE</b>
<b>- Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze</b>	<b>0‰</b>
<b>- Fabbricati rurali ad uso strumentale</b>	<b>1‰</b>
<b>Aliquota fabbricati categoria D ad uso produttivo, con esclusione di quelli indicati al punto precedente</b>	<b>2‰</b>
<b>-Altri fabbricati</b>	<b>2‰</b>
<b>- Aree fabbricabili</b>	<b>0‰</b>
<b>- Terreni agricoli</b>	<b>ESENTATI PER LEGGE</b>
<b>fabbricati che godono della riduzione del 50% della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai famigliari, ai sensi dell'art. 1 comma 10 della Legge n. 208 del 2015 (Legge di Stabilità)</b>	<b>2‰</b>

**DI DARE ATTO** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**DI FISSARE** per l'anno 2017 le scadenze del tributo in n. 2 rate in corrispondenza al versamento imu e precisamente entro il 16 giugno ed il 16 dicembre;

**DI RISERVARSI** di modificare eventualmente nel caso si rendesse necessario, la presente deliberazione sulla base di future novità normative e/o variabili ad oggi non conosciute;

**DI TRASMETTERE** telematicamente la presente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale : [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività.

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **D E L I B E R A**

**1 Di dichiarare** che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla normativa vigente in materia;

**2 Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T.U.E.L – D.Lgs 267/2000.